

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione, non oltre ogni giovedì e per la prima volta non oltre l'8 aprile 1993, il prezzo medio in moneta nazionale di ciascuna qualità di agnelli compresa nelle tabelle comunitarie, rilevato presso tutti gli stabilimenti partecipanti nel corso della settimana precedente quella in cui è eseguita la comunicazione stessa, indicando l'importanza relativa di ciascuna qualità. Se tuttavia una qualità rappresenta meno dell'1 % del totale, non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri segnalano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a differenziare in base al peso i prezzi comunicati per ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento indicati nell'allegato. Il termine « qualità » è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.

Articolo 3

Le disposizioni complementari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2137/92 sono quelle elencate nell'allegato del presente regolamento e riferite alle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento. Il colore delle carni, di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92, è determinato con riguardo al muscolo retto dell'addome, facendo riferimento ad una scala colorimetrica normalizzata.

Articolo 4

1. La classificazione è eseguita al più tardi un'ora dopo la macellazione.
2. Le carcasse e mezzene classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini negli stabilimenti partecipanti, sono contrassegnate, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92, mediante apposizione di un marchio indicante categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento.

La marchiatura avviene mediante stampigliatura con inchiostro indelebile ed atossico, secondo un metodo riconosciuto dalle competenti autorità nazionali.

La designazione delle categorie è la seguente:

- L: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi (agnello);
- S: carcasse di altri ovini.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, in alternativa alla marchiatura, l'apposizione di un'etichetta inviolabile e saldamente fissata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri curano che la classificazione venga effettuata da tecnici sufficientemente qualificati. Questi

sono scelti dagli stabilimenti mediante concertazione o designando un ente a ciò preposto.

2. La classificazione effettuata negli stabilimenti partecipanti è sottoposta a controlli improvvisi, eseguiti sul posto da un ente designato dallo Stato membro e indipendente dagli stabilimenti partecipanti. I controlli devono aver luogo almeno una volta per trimestre in tutti gli stabilimenti partecipanti che procedono alla classificazione e devono vertere su un minimo di 50 carcasse, scelte a caso.

Tuttavia, se l'ente di controllo coincide con quello responsabile della classificazione o non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui al primo comma devono essere oggetto di una supervisione fisica, alle stesse condizioni, da effettuarsi dalle autorità pubbliche almeno una volta all'anno. Tali autorità sono regolarmente informate dei risultati dei lavori dell'ente di controllo.

Articolo 6

1. Il gruppo di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2137/92, in appresso denominato « il gruppo », è incaricato di procedere a verifiche sul posto riguardanti:

- a) l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini;
- b) la rilevazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella.

Articolo 7

Il gruppo è presieduto da uno degli esperti della Commissione. Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato.

Gli esperti non devono in nessun caso utilizzare a fini personali o divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del gruppo.

Articolo 8

1. Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di nove membri. A tal fine, la sua composizione è conforme alle seguenti regole:

- almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione;
- un esperto dello Stato membro interessato;
- un esperto dello Stato membro sul cui territorio è stata effettuata la precedente verifica sul posto;
- un esperto dello Stato membro sul cui territorio verrà effettuata una delle successive verifiche sul posto;
- al massimo tre esperti di altri Stati membri.

2. Per la prima verifica sul posto, la composizione della delegazione è decisa dalla Commissione.